

Codice A1813B

D.D. 5 marzo 2021, n. 577

Autorizzazione idraulica n. 14/21, per la realizzazione di una difesa spondale in dx orografica del Torrente Banna-Bendola, in loc. Bonina, in comune di San Maurizio Cse. Ditta: Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del Torrente Banna-Bendola.



ATTO DD 577/A1813B/2021

DEL 05/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n. 14/21, per la realizzazione di una difesa spondale in dx orografica del Torrente Banna-Bendola, in loc. Bonina, in comune di San Maurizio Cse. Ditta: Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del Torrente Banna-Bendola.

In data 28.01.2021, prot. 20/2021 il Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del Torrente Banna-Bendola. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in massi di cava posati a secco, della lunghezza di circa 50 metri, in dx orografica del Torrente Banna Bendola, con altezza in elevazione pari a m 2.40 e fondazione posta ad una profondità di almeno m 1.00, rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Valeria Santelia, costituiti da una relazione tecnica, fotografica e da due tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del Torrente Banna-Bendola con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26.11.2020 n. 19, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

A seguito delle disposizioni emanate con D.P.C.M. 03.12.2020 ss.mm.ii. in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e ritenuto l'intervento in oggetto non particolarmente complesso, viene omesso il sopralluogo istruttorio considerando sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore.

Dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la DGR 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio per l'arginatura e la sistemazione del Torrente Banna-Bendola ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione ai lavori previsti potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano campagna;
3. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
4. le sponde e le aree demaniali interessate dai lavori e dalle discese in alveo dei mezzi in opera dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni sostanziali delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi

siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
7. è a carico del Consorzio richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei mezzi meccanici operanti in alveo, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Consorzio dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e della D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, la prescritta autorizzazione da parte della Provincia di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni